REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 147/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che all'articolo 7 il regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 953/85 (4), prevede che le comunicazioni, cui sono tenuti i produttori e gli Stati membri, circa i quantitativi da consegnare alla distillazione siano effettuate entro date precise ; che durante questa prima campagna d'applicazione della distillazione obbligatoria alcuni problemi d'interpretazione dei testi hanno ritardato la diffusione delle circolari necessarie negli Stati membri, il che rende impossibile rispettare i termini imposti ; che è pertanto indispensabile prorogare i termini in questione ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 147/85 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. Le persone soggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 effettuano il calcolo dei quantitativi che, in applicazione delle disposizioni dei titoli II e III, devono consegnare alla distillazione e ne comunicano il risultato, entro il 30 aprile 1985, all'organismo d'intervento o a qualsiasi autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la loro azienda.

Tuttavia dette autorità competenti possono procedere al calcolo e alla notifica ai produttori dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare. In tal caso, le notifiche sono effettuate entro il 15 maggio 1985.

2. Gli Stati membri procedono alla ricapitolazione dei dati ottenuti in applicazione del paragrafo 1 e comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1985, i volumi da distillare, ripartiti secondo le classi previste dall'articolo 3 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 19.